

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO IN VIA SOSTITUTIVA DEGLI INCARICHI AI SENSI DELL'ART.18 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 39/2013

Articolo 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina finalizzata a dare attuazione alle “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico” di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, ivi compreso quanto disposto dall'articolo 18, comma 3, dello stesso D.lgs. 39/2013 in ordine a:

- a) la individuazione dei soggetti deputati ad esercitare la potestà di conferire gli incarichi di cui al D.Lgs n. 39/2013 di competenza di questo Ente in sostituzione degli organi titolari i quali si trovano in posizione di interdizione per il periodo di tre mesi dall'esercizio della stessa potestà per effetto dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 39/2013;
- b) le procedure interne finalizzate al conferimento dei predetti incarichi in via sostitutiva.

Articolo 2.

Presentazione delle autodichiarazioni di insussistenza delle cause di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi

1. Le autodichiarazioni sull'insussistenza delle cause di inconfiribilità degli incarichi di cui agli articoli 3, 4 e 7 del D.Lgs. 39/2013 e di incompatibilità degli incarichi di cui agli articoli 9, 11, 12 e 13 del D.Lgs. 39/2013, se ed in quanto applicabili a questa Provincia, devono essere rese dai soggetti interessati a norma degli articoli 46 e 47 nonché 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, e presentate prima che siano adottati i relativi provvedimenti definitivi di conferimento degli stessi incarichi, nei quali si deve dare atto dell'avvenuta loro presentazione.

2. Le predette autodichiarazioni costituiscono condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli incarichi.

3. Nel corso dell'incarico, l'interessato presenta annualmente all'organo che ha conferito l'incarico l'autodichiarazione di cui al comma 1.

4. Le predette autodichiarazioni nonché i provvedimenti definitivi di conferimento degli incarichi adottati da organi di questa Amministrazione devono essere inviati, tempestivamente, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per esercitare le funzioni di vigilanza prescritte dall'articolo 15 del D.Lgs. n.39/2013.

5. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigila che le autodichiarazioni di cui ai commi 1 e 3 siano pubblicate nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di questa Provincia a cura dei competenti Dirigenti.

Articolo 3

Obbligo di comunicazione dell'insorgere di cause di inconfiribilità e incompatibilità

1. I soggetti titolari di cariche elettive o di nomina da parte del Consiglio Provinciale o del Presidente ovvero di incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali interni ed esterni di questa Provincia hanno l'obbligo di dare, tempestivamente, comunicazione all'organo monocratico o al Presidente dell'organo collegiale che ha conferito l'incarico nonché al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:

- a) del provvedimento di rinvio a giudizio e della eventuale sentenza di condanna, anche non passata

- in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del Codice Penale;
- b) del provvedimento amministrativo o giurisdizionale da cui consegue una delle cause di inconferibilità o incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013 con una carica o un incarico ricoperti presso questa Provincia.
2. I dati giudiziari, devono essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e al D.Lgs. n. 196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n.101/2018.

Articolo 4

Effetti delle violazioni delle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013

1. Gli atti di conferimento degli incarichi previsti dal D.Lgs. 39/2013 adottati in violazione delle disposizioni dello stesso D.lgs. 39/2013 ed i consequenziali contratti sono nulli di diritto, a norma dell'articolo 17 del D.lgs. 39/2013.
2. Lo svolgimento degli incarichi di cui al D.lgs. 39/2013 in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI dello stesso D.lgs. 39/2013 comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo, a norma dell'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 39/2013.
3. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa Amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al D.lgs. 39/2013 per un periodo di cinque anni, a norma dell'articolo 20, comma 5, dello stesso D.Lgs. 39/2013.

Articolo 5

Procedura per la dichiarazione di nullità, decadenza e inconferibilità degli incarichi conferiti in violazione del D.Lgs. n.39/2013

1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, conoscendo dell'esistenza al momento del conferimento dell'incarico o dell'insorgere nel corso di svolgimento dell'incarico, di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al D.lgs. n.39/2013 e/o all'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001 ovvero di una dichiarazione mendace, provvede con immediatezza a contestare tali situazioni agli interessati ed invia copia della contestazione all'organo che ha conferito l'incarico.
2. La contestazione, adeguatamente motivata e notificata a norma di legge, assegna all'interessato un termine perentorio di quindici giorni per presentare eventuali sue difese.
3. Decorso inutilmente il predetto termine ovvero qualora le difese presentate siano ritenute non idonee per ritenere infondata la contestazione, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza provvede, entro i successivi dieci giorni, con apposito decreto motivato, a dichiarare secondo le diverse fattispecie accertate:
 - a) la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto;
 - b) la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo;
 - c) la inconferibilità di qualsivoglia incarico per la durata di cinque anni, decorrenti dalla data di notifica dello stesso decreto al soggetto interessato nel caso previsto dall'art.20, comma 5, del D.Lgs 39/2013.
4. Il decreto, deve essere notificato all'interessato e altresì comunicato all'organo che ha conferito l'incarico e all'organo a cui è eventualmente attribuito il potere sostitutivo ai sensi del successivo art.7, nonchè ai responsabili interessati dallo stesso provvedimento ed all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Nel decreto devono essere indicati i rimedi amministrativi e/o giurisdizionali esperibili contro lo stesso ed i relativi termini di attivazione.

5. Il decreto è pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Provincia.

Articolo 6

Procedura per l'applicazione della sanzione inibitoria

1. Dichiarata la nullità dell'incarico inconfiribile, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza avvia tempestivamente nei confronti dell'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo il procedimento volto all'applicazione della sanzione inibitoria di tre mesi dall'esercizio della potestà di conferire tutti gli incarichi di sua competenza.

2. Il procedimento ha avvio con la comunicazione di avvio del procedimento da effettuarsi nei confronti del titolare dell'organo che ha conferito l'incarico oppure, nel caso di organo collegiale, nei confronti dei componenti dell'Organo il cui voto favorevole ha contribuito a conferire l'incarico e deve svolgersi nel rispetto del principio del contraddittorio. Valgono le ipotesi di esenzione di responsabilità dei componenti degli organi titolari del potere di nomina previste dall'art.18 comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 39/2013.

3. Al fine di accertare la sussistenza dell'elemento soggettivo di colpevolezza in capo all'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo, il RPCT deve verificare con attenzione la sussistenza in capo ai componenti dell'Organo conferente dell'elemento psicologico; detta verifica oltre a considerare quanto dichiarato dal soggetto incaricato è volta ad accertare se, in base agli atti conosciuti o conoscibili, l'organo che ha adottato il provvedimento di nomina avrebbe potuto - anche con un accertamento delegato agli uffici e/o con una richiesta di chiarimenti al soggetto nominando - conoscere la causa di inconfiribilità che ha determinato il provvedimento dichiarativo della nullità.

4. L'organo monocratico ovvero i componenti dell'organo collegiale che con il loro voto favorevole hanno contribuito a conferire l'incarico dichiarato nullo possono presentare al RPCT, entro quindici giorni dalla notifica della comunicazione di avvio del procedimento di cui al comma 2, eventuali memorie a propria difesa, facendole pervenire all'ufficio del protocollo generale di questa Provincia.

5. Il RPCT, se, all'esito del procedimento avviato, ritiene la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpevolezza in capo all'organo monocratico conferente ovvero ai componenti dell'organo collegiale che con il proprio voto favorevole hanno contribuito a conferire l'incarico, provvede a comunicare l'esito dell'istruttoria effettuata a tutti i soggetti interessati i quali potranno, entro il termine perentorio dei 10 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, far pervenire ulteriori memorie delle quali il RPCT tiene motivatamente conto nel provvedimento finale con cui dichiara l'interdizione dell'organo monocratico o dei predetti componenti dell'organo collegiale dalla potestà di conferire tutti gli incarichi di loro competenza per un periodo di tre mesi decorrenti dalla data di notifica dell'atto dichiarativo dell'interdizione. In tale periodo di interdizione temporanea la predetta potestà è esercitata rispettivamente dagli organi titolari del potere sostitutivo di cui all'articolo 7.

6. Gli atti di accertamento della responsabilità dell'organo conferente e di dichiarazione della sua interdizione dalla potestà di conferire incarichi devono essere pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale della Provincia e sono inviati all'ANAC ed al soggetto titolare del potere sostitutivo.

Articolo 7

Procedura per il conferimento degli incarichi da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo

1. Durante il periodo di interdizione del soggetto titolare del potere di conferire gli incarichi dichiarati nulli per violazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 39/2013, il relativo potere sostitutivo é attribuito:

- al Presidente per gli incarichi di competenza del Consiglio Provinciale, allorché di quest'ultimo consesso siano stati interdetti componenti in numero tale da non potere assicurare il quorum strutturale e/o il quorum funzionale prescritti da disposizioni legislative o regolamentari per provvedere al conferimento di incarichi;
- al Vice Presidente per gli incarichi di competenza del Presidente;
- al Direttore Generale per gli incarichi di competenza dirigenziale ovvero al Segretario Generale ove il Direttore Generale sia il titolare da sostituire ovvero sia assente o in posizione di conflitto di interessi;
- al Vice Segretario Generale per gli incarichi di competenza del Segretario Generale.

2. Qualora siano stati interdetti componenti del Consiglio Provinciale in numero tale da non far venire meno il quorum strutturale e/o funzionale prescritti da disposizioni legislative e regolamentari per rendere valide le sedute e le deliberazioni, lo stesso Consiglio Provinciale provvede al conferimento di tutti gli incarichi compresi quelli dichiarati nulli. In tali ipotesi e per il periodo di interdizione, i componenti del Consiglio interdetti possono partecipare alle sedute consiliari e alla discussione relativa al conferimento degli incarichi, ma è loro vietato partecipare alla votazione utile per il conferimento di tutti gli incarichi.

3. Entro sette giorni dalla dichiarazione di interdizione di cui al precedente art.6, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza invita l'organo surrogante a valutare la necessità di affidare nuovamente l'incarico di cui è stata accertata la nullità.

4. Se l'organo surrogante valuta che sussista, per disposizione di legge o di regolamento, l'obbligo giuridico di procedere alla nomina, procede entro dieci giorni ad attivare la procedura di nomina da concludersi entro i successivi dieci giorni, salvo norme che impongano termini più ampi.

5. L'organo che procede in via sostitutiva comunica le decisioni assunte al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e gli trasmette i relativi provvedimenti.

Articolo 8 Procedura di recupero

1. Entro sette giorni dall'accertamento della nullità dell'incarico, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza trasmette gli atti al Responsabile del Servizio Risorse Finanziarie per il recupero delle somme eventualmente già erogate in forza dell'incarico conferito di cui sia stata accertata la nullità.

2. Entro i sette giorni successivi dall'avvenuto recupero delle somme di cui al comma 1, il Responsabile del Servizio Risorse Finanziarie dà comunicazione dell'avvenuto introito al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, al Presidente, ai Capigruppo Consiliari, al Collegio dei Revisori ed al Nucleo di Valutazione.

Articolo 9 Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione con cui lo stesso è approvato ed è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale di questa Provincia.